

LORENZO LORUSSO\*

## Accoglienza degli ortodossi nelle chiese latine: aspetti giuridico-pastorali

### 1. Introduzione

Lo scopo di questo mio contributo è la «ospitalità ecumenica» agli orientali acattolici, senza alcuna intenzione e forma di proselitismo, ma i destinatari sono i ministri cattolici ai quali i singoli fedeli ortodossi si recano per i servizi pastorali, non avendo a disposizione i ministri propri o impossibilitati a recarsi da loro.

In nessun caso sono da confondere i fedeli cristiani ortodossi con i cattolici orientali che appartengono alle diverse chiese orientali che sono in piena comunione con la chiesa cattolica<sup>1</sup>.

La mobilità umana oggi è facilitata non solo dai moderni mezzi di trasporto, ma anche da una serie di eventi storico-politici; si pensi ad esempio al crollo del comunismo nell'Europa centro-orientale, all'apertura delle frontiere, ai tristi avvenimenti dell'oriente e dell'Europa dell'Est, che hanno sradicato centinaia di migliaia di cristiani, obbligandoli ad allontanarsi dalle terre dei loro antenati; inoltre, il notevole dislivello economico tra i paesi del cosiddetto terzo mondo e quelli industrializzati porta molti immigrati a cercare migliore fortuna in occidente. Di conseguenza, milioni di cristiani appartenenti a ogni tradizione orientale si trovano in Italia, nell'Europa occidentale, nel Canada, negli Stati Uniti, in molti paesi dell'America latina e in Australia.

Questa realtà comporta nuovi problemi di tipo pastorale e giuridico, che riguardano l'educazione e la formazione cristiana, la vita religiosa della famiglia, i matrimoni misti, la pastorale dei gruppi isolati ecc. Certamente le migrazioni, favorendo e promovendo la reciproca

---

\* Docente ordinario di Diritto Canonico orientale presso la Facoltà Teologica Pugliese (lorlorus@libero.it).

<sup>1</sup> Cf. L. LORUSSO, «Churches *Sui Iuris* and Rites (cc. 27-41)», in G. RUYSSSEN (a cura di), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, Roma 2020, pp. 121-152.

conoscenza e l'universale collaborazione, attestano e perfezionano l'unità della famiglia umana e confermano chiaramente quel rapporto di fraternità tra i popoli, «per cui una parte dà e riceve simultaneamente dall'altra» (AA 14). Ma s'impone contemporaneamente l'urgenza di considerare le conseguenze pastorali e giuridiche della presenza sempre più consistente di fedeli acattolici appartenenti alle diverse chiese orientali nelle diocesi latine, nonché della conservazione dei loro riti, intesi come patrimonio spirituale, teologico, liturgico e disciplinare (cf. CCEO can. 28).

Perché tanta stima per le chiese orientali? Perché «in esse risplende la tradizione apostolica tramandata dai Padri»; perché sono «di veneranda antichità», e infine perché questa tradizione «costituisce parte del patrimonio rivelato e indiviso della chiesa universale» (OE 1); smarrirlo o comprometterlo costituirebbe una perdita irreparabile per tutta la chiesa universale<sup>2</sup>.

Per fedeli ortodossi si intendono i cristiani delle chiese orientali sia precalcedonesi (o non calcedonesi) sia calcedonesi, in riferimento alla partecipazione di questi ultimi al concilio di Calcedonia, storicamente non riconosciuto dalle prime. Per l'opposizione alle formulazioni cristologiche di Calcedonia, le chiese non calcedonesi furono considerate monofisite. Oggi, grazie al dialogo teologico interconfessionale, si è chiarito che entrambe le formulazioni (calcedonesi e non calcedonesi) non intaccano la fede comune nel mistero di Cristo vero Dio e vero uomo. Per questa ragione, possiamo chiamare «antiche chiese orientali» le prime, e «chiese ortodosse di rito bizantino» le seconde.

Fonti di questo contributo sono il decreto conciliare *Unitatis redintegratio* (= UR)<sup>3</sup>, il *Direttorio ecumenico* del 1993 (= DE)<sup>4</sup>, il *Codex Iuris Canonici* del 1983 (= CIC)<sup>5</sup>, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 (= CCEO)<sup>6</sup>, il *Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie cattoliche verso gli*

<sup>2</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Ai Vescovi della Chiesa Armena Cattolica*, 19 novembre 1992, in *Servizio Informazioni Chiese Orientali*, suppl. ai nn. 485-556, 52.

<sup>3</sup> CONCILIO VATICANO II, decreto sull'ecumenismo *Unitatis redintegratio*, 21 novembre 1964, in *EV* 1/494-572.

<sup>4</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993, in *EV* 13/2169-2507.

<sup>5</sup> Fu promulgato mediante la pubblicazione nel vol. 75, pars II degli AAS (25 gennaio 1983). Successivamente veniva pubblicata un'*Appendix* contenente gli *errata-corrige* (cf. AAS 75 [1983] II, 321-324; gli altri errori contenuti nell'edizione autentica furono corretti in AAS 75 [1983], 1140; 80 [1988], p. 1367; 1819).

<sup>6</sup> L'edizione autentica è stata pubblicata in AAS 82 (1990), 1045-1363. Questo l'ordine dei testi: *Præfatio*; *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, suddiviso in *Canones præliminares* e in 30 titoli; *Index*. La costituzione apostolica *Sacri canones* (18 ottobre 1990), che promulga il Codice, è pubblicata in apertura di fascicolo, a parte. L'edizione con versione italiana a fronte è disponibile in *EV* 12, Bologna 1992.

*Orientali non cattolici* del 2010 (= *Vademecum CEI*)<sup>7</sup> e *Il Vescovo e l'unità dei cristiani: vademecum ecumenico* del 2020 (= *Vademecum ecumenico*)<sup>8</sup>. Col presente articolo, desidero contribuire al vero ecumenismo spirituale e pastorale che è frutto dell'azione dello Spirito Santo nella sua chiesa e che alimenta il dialogo della carità fraterna.

## 2. Le chiese orientali acattoliche

Per «chiese ortodosse» intendiamo le chiese che ruppero la comunione con la chiesa cattolica a partire dallo scisma del 1054, anche se questa data ha un carattere simbolico, in quanto queste chiese hanno sviluppato una propria dimensione più spirituale già ai tempi della cristianità indivisa. Le chiese ortodosse sono quelle che condividono il rito bizantino e sono regolate nella loro vita sacramentale e disciplinare dai sacri canoni dei primi sette concili ecumenici del primo millennio. Attualmente, l'unica seria controversia con queste chiese è l'esercizio del primato petrino<sup>9</sup>. Tra le chiese ortodosse abbiamo anche le «antiche

---

<sup>7</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Ufficio nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso – Ufficio nazionale per i problemi giuridici, *Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie Cattoliche verso gli Orientali non cattolici*, 23 febbraio 2010.

<sup>8</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Il Vescovo e l'unità dei cristiani: vademecum ecumenico*, 5 giugno 2020.

<sup>9</sup> Chiese autocefale: Patriarcato di Costantinopoli, Patriarcato di Alessandria e di tutta l'Africa, Patriarcato di Antiochia e di tutto l'oriente, Patriarcato di Gerusalemme, Patriarcato di Mosca e di tutte le Russie, Patriarcato di Pec, Patriarcato di Bucarest, Patriarcato di Bulgaria, Patriarcato di Georgia, chiesa ortodossa di Cipro, chiesa ortodossa di Grecia, chiesa ortodossa di Polonia, chiesa ortodossa di Albania, chiesa ortodossa ceco-slovacca, chiesa ortodossa in America (autocefalia concessa da Mosca e non riconosciuta da Costantinopoli), Arcivescovato di Ochrida (autocefalia riconosciuta da Costantinopoli e Peć); chiese autonome: chiesa ortodossa di Finlandia (dipendente dal Patriarcato di Costantinopoli), chiesa ortodossa estone (dipendente dal Patriarcato di Costantinopoli, ma non riconosciuta dal Patriarcato di Mosca), chiesa ortodossa del Giappone (autonomia concessa dal Patriarcato di Mosca, ma non riconosciuta da Costantinopoli), chiesa ortodossa della Cina (autonomia concessa dal Patriarcato di Mosca, ma non riconosciuta da Costantinopoli), chiesa ortodossa ucraina (Patriarcato di Mosca), chiesa ortodossa ucraina (Patriarcato di Costantinopoli), chiesa ortodossa bielorusa (Patriarcato di Mosca). Chiese semiautonome: chiesa ortodossa del Monte Sinai (dipendente dal Patriarcato di Gerusalemme), chiesa di Creta (dipendente dal Patriarcato di Costantinopoli). Chiese canoniche dipendenti da Costantinopoli: Diocesi americana ortodossa carpato-russa degli Stati Uniti d'America; chiesa ortodossa ucraina degli Stati Uniti d'America e della diaspora; Esarcato ortodosso russo in Europa occidentale; Diocesi ortodossa albanese d'America; chiesa ucraina ortodossa in Canada.

chiese orientali»<sup>10</sup>: intendiamo le chiese che non riconoscono il concilio di Calcedonia (a. 451) o addirittura il concilio di Efeso (a. 431).

Alcune chiese orientali non cattoliche (come il patriarcato ecumenico di Costantinopoli, la chiesa ortodossa di Romania, la chiesa ortodossa russa e la chiesa copta) hanno costituito in Italia la rispettiva gerarchia o almeno parrocchie o missioni per la cura pastorale dei loro fedeli; altre invece non hanno una propria gerarchia, pur essendo presenti loro fedeli in molte aree del paese. Va prestata attenzione alla presenza, anche in Italia, di diversi gruppi che si autodefiniscono «ortodossi», ma che sono ritenuti non canonici o di dubbia canonicità<sup>11</sup>. Le chiese ortodosse rappresentano un mondo complesso, perché tendono storicamente a strutturarsi su base nazionale ed etnica. Le complesse vicende storiche del secolo passato che hanno interessato i paesi del Medio Oriente e dell'Europa centro-orientale hanno provocato situazioni problematiche e talora conflittuali. Occorre quindi molta prudenza, per evitare di interferire in questioni interne a tali chiese. Anche l'accoglienza o il semplice instaurarsi di rapporti tra una diocesi cattolica e una comunità orientale, che non gode del riconoscimento canonico, può essere inteso come una sorta di legittimazione, che può urtare la sensibilità delle chiese orientali non cattoliche.

Le antiche chiese orientali e le chiese ortodosse di tradizione bizantina hanno veri e validi sacramenti, grazie alla successione apostolica (cf. *UR* 15; *DE* 99 e 122); ma questo non dà diritto ai ministri cattolici di amministrare i sacramenti agli orientali acattolici. Si ribadisce la norma canonica contenuta nel *CIC* can. 844, § 1 (cf. *CCEO* can. 671, § 1). Regola generale è che i ministri cattolici conferiscono lecitamente i sacramenti soltanto ai cattolici, i quali a loro volta li ricevono solo dai ministri cattolici: questo è un principio ecclesiologicalo da non perdere di vista. In determinati casi e sotto specifiche condizioni la chiesa cattolica, sulla base della parziale comunione esistente con le chiese orientali acattoliche, permette che si deroghi dall'applicazione rigorosa del principio di identificazione fra comunione eucaristica e comunione ecclesiale, concedendo ai fedeli acattolici l'accesso ai sacramenti.

---

<sup>10</sup> La chiesa copto-ortodossa, la chiesa siro-ortodossa (giacobita), la chiesa armena apostolica, la chiesa ortodossa di Etiopia, la chiesa ortodossa di Eritrea, la chiesa siro-ortodossa del Malankar, la chiesa assira d'oriente.

<sup>11</sup> Le chiese cristiane che sono in dialogo con la chiesa cattolica sono: le chiese ortodosse di tradizione bizantina; le chiese ortodosse orientali; la chiesa assira dell'oriente; la chiesa veterocattolica dell'Unione di Utrecht; la Comunione anglicana; la Federazione luterana mondiale; la Comunione mondiale delle chiese riformate; il Consiglio metodista mondiale; la Conferenza mennonita mondiale; l'Alleanza battista mondiale; i Disciples of Christ; i movimenti pentecostali e carismatici; l'Alleanza evangelica mondiale; l'Esercito della salvezza.

Partendo dal presupposto che la questione dell'amministrazione e della ricezione dei sacramenti, in particolare dell'eucaristia, nelle celebrazioni liturgiche degli uni e degli altri rimane motivo di forte tensione, il *DE* ribadisce due principi. Il primo è che «la comunione eucaristica è inseparabilmente legata alla piena comunione ecclesiale e alla sua espressione visibile». Pertanto, la partecipazione a eucaristia, riconciliazione e unzione degli infermi deve essere «riservata a quanti sono in piena comunione». Il secondo principio afferma, tuttavia, che «in certe circostanze, in via eccezionale e a determinate condizioni, l'ammissione a questi sacramenti può essere autorizzata e perfino raccomandata a cristiani di altre chiese e comunità ecclesiali».

### 3. Indicazioni generali

Con i flussi migratori e la difficile situazione presente in diverse regioni del mondo, molti fedeli orientali non cattolici risiedono nel nostro paese e spesso frequentano le nostre chiese e chiedono i sacramenti. Teniamo presente che si tratta di una condivisione per le singole persone, ossia per quei cristiani che manifestano una fede pienamente conforme a quella della chiesa cattolica circa il sacramento richiesto e che abbiano un grave bisogno spirituale per la salvezza eterna. Se sono presenti nel fedele una vera fede nel sacramento e un grave bisogno spirituale, si presume che egli abbia anche la retta intenzione, insieme alle necessarie disposizioni per parteciparne fruttuosamente, ricevendo la grazia santificante e sacramentale.

Il ministro cattolico deve tenere presenti anche le concrete circostanze in cui avviene la richiesta. È sempre bene consigliare di accedere al proprio ministro, senza grave incomodo, altrimenti, se il fedele orientale non cattolico non accedesse al proprio ministro, pur potendolo fare senza grave incomodo, si potrebbe cadere nel rischio di assecondare atteggiamenti di indifferentismo o relativismo ecclesiologico o di esporsi al dubbio di un latente proselitismo. Infatti, il requisito della «buona disposizione personale» presuppone l'esclusione di atteggiamenti polemici o sincretisti.

Partiamo dalla condivisione dei luoghi sacri, non presente nella normativa della chiesa latina, ma nel *Codice dei canoni delle chiese orientali*: «Se ai cristiani acattolici mancano i locali nei quali celebrare degnamente il culto divino, il vescovo eparchiale può concedere l'uso di un edificio cattolico o di un cimitero o di una chiesa a norma del diritto particolare della propria chiesa *sui iuris*» (CCEO can. 670, § 2).

Il *DE* 137 afferma:

Le chiese cattoliche sono edifici consacrati o benedetti, che hanno un importante significato teologico e liturgico per la comunità cattolica. Di conseguenza, sono generalmente riservate al culto cattolico. Tuttavia, se sacerdoti, ministri o comunità che non sono in piena comunione con la chiesa cattolica non hanno un luogo, né gli oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente le loro cerimonie religiose, il vescovo diocesano può loro permettere di usare una chiesa o un edificio cattolico e anche prestar loro gli oggetti necessari per il loro culto. In circostanze analoghe può essere loro consentito di fare funerali o di celebrare ufficiature in cimiteri cattolici.

Dunque, al vescovo non viene imposto un precetto, ma è lasciata piena libertà di concedere o non concedere l'uso di un edificio cattolico o di un cimitero o di una chiesa. Inoltre, secondo il *CCEO*, non presente nel *DE*, il vescovo terrà conto delle norme particolari della sua chiesa *sui iuris*<sup>12</sup>.

Il vescovo cattolico, prima di valutare la richiesta, verificherà la canonicità di tale chiesa, con l'indicazione dell'eparchia (diocesi) e del vescovo da cui dipende, nonché l'identità del sacerdote, il numero di fedeli orientali non cattolici che dovrebbero avvalersi della chiesa e la periodicità delle celebrazioni. Inoltre, si terrà conto della situazione del dialogo ecumenico con la chiesa in questione e della devoluzione degli edifici di culto alle comunità orientali cattoliche nel paese di origine, secondo il criterio ecumenico della reciprocità (cf. *Vademecum CEI* 67).

Se il vescovo diocesano ritiene opportuno concedere chiese cattoliche a una comunità orientale non cattolica, scelga preferibilmente edifici sacri non in uso. La concessione sia di norma formalizzata mediante un contratto di comodato per un tempo non superiore a diciannove anni (cf. *Vademecum CEI* 68). Si esiga che l'edificio sacro o il locale siano mantenuti in modo idoneo e decoroso, secondo le proprie norme liturgiche. Non si ammetta assolutamente che siano nominati parroci, o comunque incaricati della pastorale in quei luoghi, sacerdoti già appartenenti alla chiesa cattolica (cf. *Vademecum CEI* 68).

Qualora il vescovo diocesano abbia dato l'autorizzazione perché eccezionalmente gli orientali non cattolici, per mancanza di luoghi propri, celebrino in un luogo di culto cattolico in uso, è preferibile che la santissima eucaristia sia conservata nello stesso tabernacolo, anche se in pissidi diverse, al fine di non confondere le specie eucaristiche azzime

---

<sup>12</sup> Per diritto particolare s'intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla chiesa universale né a tutte le chiese orientali (*CCEO* can. 1493, § 2).

con quelle lievitate. Non si esclude però la possibilità, tenuto conto delle diverse sensibilità di coloro che usano l'edificio, che le specie sacramentali consacrate nella divina liturgia orientale non cattolica siano conservate in un vano separato o in una cappella (cf. *Vademecum CEI* 72).

#### **4. Battesimo e pericolo di morte**

La validità del battesimo conferito nelle chiese ortodosse non è assolutamente oggetto di dubbio. È quindi sufficiente stabilire che il battesimo sia stato amministrato.

Partiamo dal pericolo di morte: il figlio minore di quattordici anni di genitori orientali acattolici può essere battezzato lecitamente da un ministro cattolico. Il *CIC* can. 868, § 2 afferma: «Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori».

È da mettere in evidenza che la salvezza eterna del bambino prevale su tutto e tutti, ma credo che battezzare anche contro la volontà dei genitori potrebbe incontrare reali difficoltà. Il *CCEO* can. 681, § 4 rispetta implicitamente la volontà dei genitori, poiché è un loro diritto fondato sulla legge di natura: «Il bambino, sia di genitori cattolici sia anche di genitori acattolici, che si trova in un pericolo di morte tale da far ritenere prudentemente che morirà prima di raggiungere l'uso di ragione, è battezzato lecitamente». Osserviamo che si tratta di pericolo di morte non urgente, ma tale da far ritenere prudentemente che il bambino morirà prima del settimo anno.

#### **5. Battesimo e figlio di genitori acattolici**

Una norma non presente nel *CIC* è la seguente:

Il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro (*CCEO* can. 681, §5).

I requisiti necessari sono la libera richiesta di uno o entrambi i genitori e l'impossibilità fisica o morale di recarsi dal ministro proprio<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Risposta al Vescovo di Dapaong riguardante l'amministrazione del battesimo ai figli di genitori non cattolici», 13 luglio 1970, in *Notitiae* 7(1971), pp. 69-70.

Il legislatore supremo ha colmato la lacuna del *CIC* col motu proprio *De concordia*<sup>14</sup> che ha introdotto un nuovo § 3 al *CIC* can. 868:

Il bambino di cristiani non cattolici è lecitamente battezzato, se i genitori o almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo chiedono e se agli stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere al proprio ministro.

Allora, se questi genitori dovessero presentarsi dal presbitero cattolico, questi battezzerà lecitamente il loro figlio e, tenendo presenti le sue facoltà, congiuntamente al battesimo, questo bambino riceverà anche la crismazione del santo myron e l'eucaristia (cf. *CCEO* cann. 694, 695, § 1; 696, § 1; 710). Questo battesimo non sarà registrato nel libro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai genitori<sup>15</sup>.

## 6. Battesimo e appartenenza alla chiesa cattolica

Se i genitori ortodossi chiedono non solo il battesimo ma anche che il loro figlio sia cattolico e riceva l'educazione cattolica, fattispecie non prevista dalla normativa cattolica, è bene che essi lo facciano per iscritto e, allora, il battesimo sarà registrato nel libro dei battezzati della parrocchia cattolica, annotando anche l'appartenenza alla chiesa *sui iuris* (cf. *CCEO* can. 296, §§ 2 e 37). Il *CIC* can. 535, § 2, grazie al motu proprio *De concordia*, ha subito una modifica redazionale, armonizzando il testo con quanto dispone il *CCEO* can. 37. Adesso, i parroci latini hanno l'obbligo di annotare nel libro dei battesimi anche l'iscrizione a una chiesa *sui iuris*. I genitori cristiani ortodossi potrebbero presentare il certificato del loro battesimo per determinare l'appartenenza alla chiesa *sui iuris* corrispondente; se i genitori appartengono a chiese diverse, di regola il figlio sarà iscritto alla chiesa *sui iuris* cattolica corrispondente a quella del padre (cf. *Vademecum CEI* 12). Un'altra possibilità è l'iscrizione alla chiesa *sui iuris* del padrino cattolico. Per essere iscritti alla chiesa latina occorre fare ricorso alla Sede apostolica (cf. *CCEO* can. 35). Il ministro dovrà essere possibilmente un sacerdote con la facoltà di amministrare il battesimo congiuntamente alla crismazione e all'eucaristia. Inoltre, si terrà presente il *CCEO* can. 900:

---

<sup>14</sup> FRANCESCO, motu proprio *De concordia inter Codices*, 31 maggio 2016, in *Communicationes* 48(2016), pp. 326-330 (in latino); pp. 331-335 (in italiano).

<sup>15</sup> Cf. J.H. PROVOST, «Baptism of an Orthodox by Catholic Priest, Opinion», in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions*, 1997, p. 102.

§ 1. Colui che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, non venga accolto se i genitori si oppongono. § 2. Se dall'accoglienza del medesimo si prevedono gravi disagi per la chiesa o per lo stesso, l'accoglienza sia rimandata, se non è imminente il pericolo di morte<sup>16</sup>.

Quando un bambino battezzato in una chiesa ortodossa prima dei 14 anni viene adottato da genitori cattolici, viene ascritto alla chiesa *sui iuris* del padre cattolico adottante<sup>17</sup>.

## 7. Battezzando di 14 anni compiuti

Il battezzando che ha compiuto i quattordici anni di età<sup>18</sup> ha la libera scelta della chiesa cui desidera appartenere, «*caveatur tamen, ne quid ipsis suadeatur, quod obstare possit eorundem ascriptioni Ecclesiae, quae eorum culturæ magis consentanea est*» (CCEO can. 588). La norma vale indipendentemente dal fatto se i genitori del battezzando siano cattolici o acattolici o non battezzati. La clausola del CCEO can. 30, *salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto*, non lede il diritto fondamentale della libertà della persona, ma servirà a regolare situazioni particolari di persone o regioni, cioè il diritto particolare stabilito dalla Sede apostolica potrebbe obbligare il battezzando di seguire in certe circostanze o in certi paesi la chiesa dei genitori o del padre, purché questi siano cattolici. Lo stesso diritto particolare potrebbe richiedere anche un'età maggiore a partire dalla quale è possibile la scelta della chiesa *sui iuris*. Questa clausola riguarderà nel caso anche la chiesa latina, cioè il CIC can. 111, § 3, in quanto disposizione della Sede apostolica.

## 8. Battesimo e figlio di matrimonio misto

Se solo uno dei genitori è cattolico, il figlio minore di quattordici anni appartiene alla chiesa cattolica, secondo il CCEO can. 29, § 1<sup>19</sup>. Si

---

<sup>16</sup> Cf. L. LORUSSO, «Battezzato acattolico e accoglienza nella piena comunione», in V. BUONOMO – M. D'ARIENZO – O. ÉCHAPPÉ (a cura di), *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, vv. 1-3, pp. 954-974.

<sup>17</sup> Cf. L. LORUSSO, «L'ascrizione a una chiesa *sui iuris*. Riflessioni a partire dal libro di B. Gonçalves, *L'inscription dans une Église de droit propre*», in *Monitor Ecclesiasticus* 134 (2019), pp. 391-419.

<sup>18</sup> Il CIC-'17 can. 745, § 2, lasciava la libera scelta a partire dall'età di sette anni.

<sup>19</sup> Cf. D. SALACHAS, «I matrimoni misti nel Codice latino e in quello delle Chiese Orientali Cattoliche», in *I Matrimoni misti*, Studi Giuridici 47, Città del Vaticano 1998, pp. 57-91.

evinces chiaramente la *mens* del legislatore di ascrivere, alla chiesa *sui iuris* del genitore cattolico, il figlio nato nel matrimonio misto e battezzato nella chiesa acattolica.

Questo manca nel *CIC* e dal testo del can. 111 non si deduce che la *mens* del legislatore è di ascrivere alla chiesa latina, del genitore cattolico, il figlio nato nel matrimonio misto e battezzato nella chiesa acattolica. La lacuna è stata colmata dal motu proprio *De concordia* che aggiunge un nuovo § 2 al can. 111: «Se poi soltanto uno dei genitori è cattolico, è ascritto alla chiesa alla quale il genitore cattolico appartiene». Inoltre, occorre tenere presente anche i canoni sui matrimoni misti che richiedono alla parte cattolica di fare quanto è in suo potere affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella chiesa cattolica (*CIC* can. 1125, 1°; *CCEO* can. 814), ma anche il can. 1367 d'indole penale: «I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena» (cf. *CCEO* can. 1439).

L'aggiunta da parte del motu proprio *De concordia* di questo nuovo paragrafo, come abbiamo detto, colma una lacuna nel *CIC* e che in passato ha impegnato il Dicastero per le chiese orientali a dare indicazioni, sulla scorta del *CCEO* can. 29, § 1, circa l'iscrizione alla chiesa cattolica di figli minori di quattordici anni nati da matrimoni misti. Infatti, la prassi del summenzionato Dicastero di considerare pacifico che i figli nati da matrimonio misto, indipendentemente dal rito in cui è stato celebrato validamente il battesimo, sono membri della chiesa cattolica, risulta conforme alle esigenze di tutela della fede della prole, ma provoca molteplici problemi giuridici, ecclesiologici ed ecumenici<sup>20</sup>.

Quando la madre è cattolica e il padre è ortodosso, potrebbero esserci dei problemi, poiché per gli ortodossi, i figli nati da matrimoni misti sono ritenuti appartenenti alla chiesa del padre; infatti «gli impegni della parte cattolica non potranno essere mantenuti, se la parte acattolica, soprattutto se è il padre, non ammette questo. Tali impegni non hanno se non un valore formale e potranno gravare la coscienza della parte cattolica»<sup>21</sup>. Secondo Salachas-Nitkiewicz, la prassi finora adottata dal Dicastero per le chiese orientali è chiara: i figli nati da matrimonio misto, indipendentemente dal fatto del loro battesimo nella chiesa

<sup>20</sup> Cf. A. KAPTIJN, «Le statut juridique des enfants mineurs nés des mariages mixtes catholiques-orthodoxes», in *L'année canonique* 46(2004), pp. 259-268; P. GEFAELL, «Matrimonio misto ed iscrizione ecclesiastica dei propri figli: una questione riaperta? Riflessioni su alcune considerazioni recenti», in *Folia canonica* 12(2009), pp. 153-166; P. SZABÓ, «L'iscrizione dei fedeli orientali alle Chiese *sui iuris*», in P. GEFAELL (a cura di), *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano 2012, pp. 179-182.

<sup>21</sup> *Nuntia* 28(1989), p. 111.

ortodossa, appartengono alla chiesa cattolica<sup>22</sup>. Dunque, sono cattolici senza saperlo? E con tutto ciò che comporta questa loro appartenenza alla chiesa cattolica?

Che senso ha considerare «giuridicamente» cattolico il figlio nato da matrimonio misto, battezzato nella chiesa ortodossa, registrato nel libro dei battesimi della parrocchia ortodossa, educato nella parrocchia ortodossa dove riceve i sacramenti e in seguito si sposa o riceve gli ordini sacri nella chiesa ortodossa?

Inoltre, perché chiedere alla parte cattolica nel matrimonio misto di promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella chiesa cattolica (cf. *CIC* can. 1125, 1°; *CCEO* can. 814), quando saranno «automaticamente» cattolici? Le stesse norme penali richiamate (*CIC* can. 1367 e *CCEO* can. 1439) non vengono applicate, secondo il *DE*: «[...] Se, nonostante tutti gli sforzi, i figli non vengono battezzati né educati nella chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre nella censura comminata dal diritto canonico» (151).

Secondo me, i canoni andrebbero formulati diversamente, cioè se il figlio è battezzato nella chiesa cattolica, è ascritto alla chiesa del genitore cattolico, ma, di comune accordo, potrebbero scegliere la chiesa ortodossa e, dunque, il figlio sarà ascritto alla chiesa ortodossa; al quattordicesimo anno di età compiuto potrebbe passare alla chiesa del genitore cattolico.

L'atteggiamento aperto e onesto da parte dell'autorità cattolica consiste nell'affermare semplicemente la verità davanti a tutti: cioè, che il coniuge cattolico deve fare il possibile per battezzare la prole nella chiesa cattolica e che se poi, per impossibilità di fare altrimenti, i figli fossero battezzati non cattolici, essi così rimarranno finché non si compia un atto giuridico certo sull'iscrizione alla chiesa cattolica.

Se si continuasse ad affermare che i figli non devono essere ricevuti nella chiesa cattolica, perché già cattolici, si perderebbe la ragion d'essere nonché la consapevolezza della serietà della promessa richiesta alla parte cattolica di fare tutto il possibile per battezzarli nella chiesa cattolica. Inoltre, sarebbero gravi le conseguenze ecumeniche, perché si metterebbe in dubbio la stessa ecclesialità e sacramentalità delle chiese ortodosse, esplicitamente riconosciute dal decreto *UR* 15 e 16.

E, se la parte cattolica chiedesse la ricezione dei figli nella chiesa cattolica per chiarire la situazione dei suoi figli battezzati ortodossi, e poi la stessa autorità negasse la loro ricezione basandosi su quell'in-

---

<sup>22</sup> D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini*, Roma 2007, p. 99.

terpretazione, si precluderebbe ingiustamente ogni possibilità di avere una certezza giuridica sulla loro appartenenza alla chiesa cattolica<sup>23</sup>.

In circostanze eccezionali, valutate le ragioni pastorali, l'ordinario del luogo può permettere che il ministro orientale ortodosso partecipi alla celebrazione del battesimo cattolico proclamando una lettura o facendo una preghiera; il ministro cattolico può essere invitato a fare altrettanto nel battesimo non cattolico. Tuttavia, va escluso il conferimento «congiunto» del battesimo e ogni ambiguità quanto all'appartenenza del battezzato all'una o all'altra chiesa (cf. *Vademecum CEI* 15).

## 9. Battesimo e padrino

Circa la possibilità di un fedele acattolico di essere padrino, il CCEO can. 685, § 3 afferma: «Per una giusta causa è lecito ammettere un fedele cristiano di una chiesa orientale acattolica alla funzione di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico». Mentre il CIC can. 874, § 2: «Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo».

Quindi, il CCEO contempla solo i cristiani orientali acattolici; ma in nessun modo si può accettare che l'unico padrino di un cattolico sia un acattolico orientale. Il CIC non fa differenza tra protestante e acattolico orientale e afferma che non può essere ammesso come padrino un acattolico, ma solo come testimone del battesimo insieme a un padrino cattolico; ma dagli *Acta commissionis* si deduce che in questa proibizione non sono compresi gli acattolici ortodossi<sup>24</sup>. Il DE 98 tratta il problema da ambo le parti.

Certamente la comunione fra la chiesa cattolica e le chiese ortodosse è più stretta rispetto alle altre comunità ecclesiali acattoliche; per questo si può ammettere come padrino un fedele ortodosso assieme al padrino cattolico, purché si provveda all'educazione cattolica del battezzato e sia riconosciuta l'idoneità del padrino (cf. CCEO can. 618; CIC can. 874, § 2); invece può essere ammesso un battezzato che appartiene a un'altra comunità ecclesiale come testimone del battesimo, ma

<sup>23</sup> Cf. B. GONÇALVES, *L'inscription dans une Eglise de droit propre*, Kanonika 27, Roma 2018, pp. 410-411; LORUSSO, «Battezzato acattolico e accoglienza nella piena comunione», vv. 1-3, pp. 954-974.

<sup>24</sup> *Communicationes* 15(1983), p. 182: «*Notatur insuper Ecclesias Orientales Orthodoxas in schemate sub nomine communitatis ecclesialis non venire*».

soltanto assieme al padrino cattolico (cf. *DE* 98)<sup>25</sup>. Credo che questa differenza sia dovuta al fatto che il fedele protestante non ha ricevuto la crismazione e l'eucaristia. La stessa funzione può svolgere un cattolico nei confronti di una persona che deve essere battezzata in una chiesa orientale ortodossa o in un'altra comunità ecclesiale. In tal caso l'obbligo di prendersi cura dell'educazione cristiana spetta in primo luogo al padrino che è membro della chiesa o comunità nella quale la persona è battezzata (cf. *Vademecum CEI* 16).

## 10. Confermazione

Nelle chiese ortodosse il sacramento della confermazione (crismazione) è amministrato dal sacerdote, congiuntamente con il battesimo, sia ai bambini che agli adulti. Pertanto, l'assenza della menzione della crisma nel certificato del battesimo ortodosso non autorizza a mettere in dubbio che essa sia stata conferita nella stessa data e luogo del battesimo (cf. *DE* 99).

Qualora si presenti un bambino ortodosso al ministro cattolico, chiedendo di ricevere il sacramento della confermazione, occorre fare presente che molto probabilmente questi ha già ricevuto i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. Se non ha ricevuto il sacramento della confermazione – eventualità piuttosto rara –, il ministro latino non può comunque crismarlo, a meno che con abbia la facoltà (cf. *Vademecum CEI* 18-19).

## 11. Eucaristia

Il *CIC* can. 844 §3 afferma:

I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle chiese orientali, che non hanno comunione piena con la chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre chiese, le quali, a giudizio della Sede apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette chiese orientali (cf. *CCEO* can. 671, § 3).

---

<sup>25</sup> Cf. *Nuntia* 4(1977), p. 26. La funzione del testimone si ricava dai *CCEO* can. 688 e *CIC* can. 875: provare il conferimento del battesimo.

La norma è poco esigente. Non si indica alcuna circostanza particolare. Non viene considerata la condizione che non sia possibile accedere al ministro ortodosso. Ciò è stato criticato dagli ortodossi e considerato come un tentativo di proselitismo latente. L'intenzione della disposizione è di rendere un servizio pastorale nel rispetto delle altre chiese. In questo caso, infatti, l'obiettivo è di provvedere a un grave bisogno spirituale per l'eterna salvezza di singoli fedeli, non di realizzare una intercomunione, impossibile fintanto che non siano appieno annodati i legami visibili della comunione ecclesiale<sup>26</sup>.

Il fedele orientale non cattolico divorziato e risposato non può essere ammesso alla comunione eucaristica nella chiesa cattolica, nonostante nella sua chiesa ciò sia permesso. Infatti, il requisito di essere «ben disposti», per poter ricevere l'eucaristia, include una situazione matrimoniale oggettivamente regolare (cf. *Vademecum CEI* 22).

Nel contesto italiano può capitare che alcuni genitori orientali non cattolici chiedano che il figlio riceva la «prima comunione» insieme ad altri ragazzi cattolici di rito latino. In questo caso, bisognerà ricordare che con ogni probabilità il bambino ha già ricevuto la prima comunione insieme al battesimo o subito dopo. La condivisione della proposta di catechesi può tuttavia costituire un aiuto a ricevere in modo più consapevole l'eucaristia. Si può eventualmente proporre uno speciale festeggiamento in occasione della «prima comunione» degli altri ragazzi (cf. *Vademecum CEI* 23). Pertanto, nella chiesa latina un sacerdote cattolico latino deve dare la comunione a bambini ortodossi: perché non potrebbero accostarsi all'eucaristia se osservano i requisiti richiesti dalla chiesa cattolica?

Un fedele orientale non cattolico può essere invitato a proclamare le letture in una celebrazione liturgica sacramentale. Nell'anfora eucaristica è permesso citare solo i nomi delle persone – vive o defunte – che sono in piena comunione con la chiesa cattolica (cf. *DE* 141). Pertanto, preghiere pubbliche per altri cristiani, vivi o defunti, per i bisogni e secondo le intenzioni delle altre chiese e dei loro capi spiri-

---

<sup>26</sup> *Nuntia* 15(1982), p. 11: «Un organo di consultazione propone che nel § 3 “per reciprocità, principio importante nell'azione ecumenica, e per evitare ogni sospetto di proselitismo e in adesione allo spirito dei documenti postconciliari” si prescriva per gli ortodossi che chiedono i sacramenti da un sacerdote cattolico la stessa norma che vale per i cattolici (§ 2) quando vogliono rivolgersi per avere i sacramenti da un sacerdote ortodosso: cioè che essi non possono fare questo se non nei casi in “quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum” della propria chiesa. La proposta tuttavia non è accettata, perché il *CICO* non può dar simili norme canoniche per gli ortodossi, mentre il ministro cattolico deve supporre che gli ortodossi che si rivolgono a lui osservino le prescrizioni della propria chiesa».

tuali, possono essere offerte durante le litanie e altre invocazioni di un servizio liturgico.

## 12. Penitenza

Vale quanto detto per l'eucaristia. I fedeli ortodossi che ricorrono lecitamente a un ministro cattolico per confessarsi si trovano davanti a un ministro che segue una pastorale penitenziale diversa da quella ortodossa. Il confessore cattolico seguirà la disciplina cattolica che potrebbe creare un turbamento nell'anima del penitente ortodosso.

Le norme della chiesa cattolica circa i peccati e delitti riservati sono leggi puramente ecclesiastiche alle quali sono tenuti solo i battezzati nella chiesa cattolica o in essa accolti (cf. *CIC* can. 11). Pertanto, se un fedele orientale non cattolico confessa al ministro cattolico di aver commesso un peccato o un delitto che, secondo la disciplina cattolica, è riservato alla Sede apostolica o al vescovo, non è soggetto a tali riserve. Il confessore, tuttavia, faccia il possibile per verificare se la chiesa del penitente prevede riserve speciali; in questo caso valuti attentamente se il penitente stesso non possa ricorrere al proprio ministro. Se ciò è impossibile, e vi è una causa grave e urgente, assolva il penitente facendogli presente la serietà del peccato o del delitto e imponendogli una penitenza adeguata (cf. *Vademecum CEI* 29).

## 13. Unzione degli infermi

Vale quanto detto per l'eucaristia e la penitenza, cioè la richiesta spontanea e la buona disposizione da parte del fedele ortodosso.

## 14. Matrimonio misto

A norma del *CIC* can. 1124,

Il matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l'altra invece sia iscritta a una chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Cf. L. LORUSSO, «Il matrimonio con gli ortodossi dal Vaticano II ad oggi. Evoluzione, diritto, prassi», in G. RUYSEN (a cura di), *Il diritto canonico orientale a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II*, *Kanonika* 22(2016), pp. 129-161; ID., «Matrimonio

Questa proibizione ha il suo fondamento nel pericolo che la convivenza in queste condizioni può portare per la fede del coniuge cattolico e degli eventuali figli, così come nelle difficoltà che la diversità di religione potrebbero supporre per il raggiungimento della unità anche spirituale propria della comunità matrimoniale.

Tra i particolari doveri che la condizione di battezzato comporta vi è quello di mantenere, crescere e rafforzare la propria fede, evitando quelle situazioni o quelle occasioni che possono indebolirla o metterne addirittura in pericolo la sua stessa conservazione. Questo pericolo può talora annidarsi anche nel matrimonio, quando i due coniugi non partecipano della stessa fede: la comunità di vita coniugale, con l'inevitabile reciproca influenza che essa comporta anche sul piano dei convinimenti ideologici e religiosi, può infatti portare il coniuge battezzato ad avvicinarsi gradatamente alle posizioni dell'altro, sino a tradire ed abbandonare la propria fede. La chiesa ha così ritenuto opportuno, per salvare la fede dei propri credenti, di proibire siffatti matrimoni, assumendo una posizione, diciamo così, difensiva.

Ma è anche possibile il contrario, cioè che il coniuge non cattolico si avvicini alla fede tramite il cattolico. È quello che afferma san Paolo:

Se un nostro fratello ha la moglie non credente [...] non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente [...] non lo ripudi: perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente (1Cor 7,12s).

Per questi motivi, il matrimonio con un battezzato non cattolico non è assolutamente proibito e in tutti i casi, come vedremo di seguito. Ma si chiedono delle garanzie per proteggere la fede del coniuge credente e dei figli.

I matrimoni misti «non devono essere considerati come un problema» (*Vademecum ecumenico* 35).

Tuttavia i pastori non possono restare indifferenti alla sofferenza che la divisione dei cristiani provoca in queste famiglie, in modo indubbiamente più acuto che in qualsiasi altro contesto. La cura pastorale delle famiglie cristiane interconfessionali deve essere presa in considerazione a livello sia diocesano che regionale, a cominciare dalla preparazione iniziale della coppia al matrimonio fino all'accompagnamento pastorale quando nascono i figli e quando si tratta di prepararli ai sacramenti (*ivi*).

## 15. Preparazione del matrimonio misto

Nella preparazione di un matrimonio tra una parte cattolica e una parte non cattolica, è necessario anzitutto essere certi del battesimo di entrambi i nubendi. Proprio per tale motivo, il decreto generale della CEI, al n. 49, richiede che «la parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo»<sup>28</sup>.

Nel caso di un fedele di una chiesa orientale non cattolica, non è oggetto di dubbio la validità del battesimo. Eventuali difficoltà possono presentarsi nel reperimento del certificato di battesimo, specie qualora il nubendo provenga da un paese che ha sperimentato situazioni di impedimento alla libertà religiosa o di persecuzione. In questi casi, per la prova è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo dopo che era uscito dall'infanzia.

Per quanto riguarda il sacramento della confermazione, i fedeli cattolici sono sollecitati a ricevere il sacramento della confermazione prima del matrimonio, se non l'hanno ancora ricevuto, e se questo è possibile senza grave incomodo (cf. *CIC* can. 1065, § 1). Accostandosi a fedeli orientali non cattolici, è opportuno ricordare che poiché nelle chiese orientali non cattoliche il sacramento della confermazione viene conferito congiuntamente con il battesimo, la prova del ricevimento del battesimo comporta anche la prova del ricevimento della cresima.

## 16. La fattispecie del matrimonio misto

Perché si possa parlare della proibizione del matrimonio misto di cui al *CIC* can. 1124 ci devono essere i seguenti estremi:

a) Entrambe le parti devono essere state battezzate validamente (diversamente si tratta del matrimonio celebrato con disparità di culto).

b) Una delle parti deve essere considerata cattolica, il che significa: appartenere alla chiesa cattolica, perché sia stata battezzata in essa o accolta dopo il battesimo.

c) Che l'altra parte, invece, sia iscritta a una chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la chiesa cattolica. Qui dobbiamo fare alcune precisazioni.

Si dà la fattispecie quando l'altro contraente, che era cattolico (per battesimo o per conversione) abbandona la chiesa iscrivendosi in una

---

<sup>28</sup> Decreto generale sul matrimonio canonico, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 10, 5 novembre 1990, p. 274.

comunità acattolica, o quando non essendo mai appartenuto alla chiesa cattolica, è attualmente iscritto in una chiesa che ha un battesimo valido che però non è in piena comunione con la chiesa.

Per «chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la chiesa cattolica» si deve intendere quelle associazioni di carattere confessionale o religioso costituite da persone battezzate che professano una fede diversa da quella della chiesa cattolica, che hanno un'organizzazione più o meno sviluppata.

Per quanto riguarda il termine «iscrizione», si intende che esiste non solo nel caso di una iscrizione formale nei registri della confessione, se questi esistessero, ma anche per il fatto di aver realizzato gli atti ai quali la stessa confessione attribuisca l'effetto dell'incorporazione alla stessa o che oggettivamente implicino una professione consapevole della sua dottrina.

La proibizione di celebrare questi matrimoni cade con la licenza espressa dell'autorità competente, che è l'ordinario del luogo, a norma del *CIC* can. 1125.

La licenza per la lecita celebrazione di questi matrimoni è condizionata all'esistenza di una «causa giusta e ragionevole» e non si deve concedere se non dopo il compimento delle seguenti condizioni, stabilite dal *CIC* can. 1125:

a) La parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella chiesa cattolica.

b) Che di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica.

c) Che entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti.

A norma del *CIC* can. 1126 spetta alla Conferenza episcopale stabilire:

a) Il modo in cui devono essere fatte le dichiarazioni e promesse.

b) La forma da osservare in esse perché consti nel foro esterno e ne sia informata la parte non cattolica.

In Italia la Conferenza episcopale ha stabilito che la parte cattolica deve sottoscrivere la prescritta dichiarazione davanti al parroco e che questi deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e che ne è consapevole. Infine, nel *CIC* can. 1128 va stabilito che i pastori d'anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l'aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l'unione della vita coniugale e familiare.

## 17. Forma di celebrazione

Come regola generale, il *CIC* can. 1127 stabilisce l'obbligo di osservare la forma canonica di celebrazione nel caso dei matrimoni misti: «Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108».

Se si tratta di un *matrimonio tra cattolico latino e acattolico orientale*, la forma è richiesta soltanto *ad liceitatem* (*CIC* can. 1127, § 1). Per la validità di questi matrimoni misti con orientali, si richiede la presenza di un presbitero. Infatti, il *CIC* can. 1108 ha un nuovo § 3 introdotto dal motu proprio *De concordia inter codices* di papa Francesco del 31 maggio 2016: «Solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra le parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica» (cf. *CCEO* can. 828).

Si ritiene necessario che il matrimonio sia celebrato alla presenza di un sacerdote competente secondo il diritto di una delle parti: il sacerdote teste qualificato dei cann. 1108ss. *CIC*; oppure il sacerdote che sia giuridicamente competente secondo il diritto della chiesa ortodossa alla quale appartiene la parte non cattolica.

Il *CIC* can. 1127, § 3 contiene un divieto alla doppia celebrazione: celebrazione secondo la forma canonica e celebrazione posteriore secondo il rito dell'altro contraente nella quale si dia o si rinnovi il consenso; o alla celebrazione con partecipazione di due ministri sacri: cattolico e non cattolico, che richiedono entrambi il consenso delle parti.

## 18. Sintesi

- *Matrimonio tra cattolico e ortodosso nella chiesa cattolica*: licenza dell'ordinario del luogo, garanzie previste, ministro cattolico competente solo presbitero, due testimoni.

- *Matrimonio tra cattolico e ortodosso nella chiesa ortodossa*: licenza dell'ordinario del luogo, garanzie previste, licenza dell'ordinario del luogo per la forma canonica, ministro ortodosso competente solo presbitero, due testimoni.

In tutti i casi è vietata la doppia celebrazione del matrimonio. Non è nemmeno consentita una celebrazione religiosa, cosiddetta «ecumenica», in cui i ministri del culto chiedano insieme il consenso (cf. *CIC* can. 1127, § 3). Nulla impedisce che sia presente alla celebrazione cattolica del matrimonio il ministro acattolico e che reciti alcune preghiere, faccia un'esortazione, una lettura biblica, o viceversa che sia presente il ministro cattolico al matrimonio misto celebrato dal sacerdote ortodosso (cf. *Vademecum CEI* 41).

Se il matrimonio misto è celebrato secondo la forma canonica cattolica, il *DE* 159 dice che ha generalmente luogo al di fuori della liturgia eucaristica.

Tuttavia, per una giusta causa, il vescovo diocesano può permettere la celebrazione dell'eucaristia. In quest'ultimo caso, la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani, e tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati.

Quindi, per la parte ortodossa basta la richiesta spontanea e la buona disposizione.

Riguardo ai testimoni, è possibile ammettere anche gli acattolici, come è possibile per i cattolici svolgere lo stesso ufficio nel matrimonio debitamente celebrato nelle altre chiese o comunità ecclesiali (*DE* 128 e 136).

Celebrato il matrimonio con licenza nella chiesa ortodossa, il parroco della parte cattolica deve chiedere un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati.

## 19. Situazioni particolari

È frequente il caso di fedeli cattolici che si presentano al loro parroco insieme al *futuro sposo/a orientale non cattolico/a chiedendo la celebrazione del matrimonio*.

La prima situazione, obiettivamente più facile, è presente quando la parte orientale non cattolica non ha mai contratto un precedente matrimonio. In questo caso, essa è libera da qualsiasi legame e può accedere alle nozze. Oltre alla documentazione civile, utile come indizio di tale situazione (come il certificato contestuale per l'Italia), il decreto generale sul matrimonio canonico della CEI, al n. 49, ricorda:

Alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica.

Una seconda situazione è costituita dal *fedele orientale non cattolico che ha celebrato un precedente matrimonio senza il dovuto rito sacro*, contraendo per esempio un matrimonio solo civile, conclusosi con il successivo divorzio. In tal caso, è sufficiente l'investigazione prematrimoniale svolta

dall'ordinario del luogo o dal parroco dopo aver consultato l'ordinario, in modo analogo a quanto avviene per i cattolici sposati civilmente. Tuttavia, qualora sorga il dubbio sulla possibilità di celebrare il matrimonio con il rito sacro senza grave incomodo e sull'esistenza del battesimo, la questione dovrà essere rimessa al tribunale ecclesiastico competente.

Sono due gli elementi cui prestare attenzione. Il primo è costituito dal fatto che molte chiese orientali non cattoliche riconoscono naturalmente valido il matrimonio dei propri fedeli celebrato senza il dovuto rito sacro se è impossibile accedere al sacerdote ortodosso; si tratta di una situazione simile alla forma straordinaria del matrimonio prevista nella chiesa cattolica. Tuttavia tale matrimonio non viene considerato sacramento. Il secondo elemento cui prestare attenzione è il dubbio sul valido battesimo, che porterebbe alla possibilità di un matrimonio naturalmente valido. In tal caso, non è sufficiente il ricorso all'investigazione prematrimoniale, dovendo rimettere la questione al tribunale ecclesiastico competente. Per completezza, si fa presente come in presenza di obblighi naturali derivati da una precedente unione verso un'altra parte o i figli si richieda la licenza dell'ordinario del luogo.

Una terza situazione è rappresentata da quei *fedeli orientali non cattolici che, dopo aver celebrato un precedente matrimonio conclusosi con il divorzio, intendono celebrare nuove nozze con una parte cattolica*. In questo caso, è necessario tener presente che la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità della chiesa orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione di nullità. Permane quindi l'impedimento di legame, fino al momento in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecutiva da un tribunale ecclesiastico cattolico, oppure, se ne sussistono le condizioni, sia sciolto dal romano pontefice per inconsumazione o *in favorem fidei*.

Dal punto di vista pastorale, in tali situazioni, si ritiene importante far comprendere alla parte non cattolica, e talvolta anche alla parte cattolica, i motivi per cui la chiesa cattolica ritiene valido il matrimonio già celebrato, prospettando, qualora ci fossero fondati motivi, la possibilità di accedere al tribunale ecclesiastico per una dichiarazione di nullità del matrimonio. In tale contesto, è utile ricordare che qualsiasi persona, anche non battezzata, può agire in giudizio. Quindi anche un fedele orientale non cattolico può chiedere al tribunale ecclesiastico la dichiarazione di nullità matrimoniale, purché abbia un titolo legittimo per impugnarne la validità. Infatti, il giudice ecclesiastico può esaminare solo le cause di nullità dei non cattolici, siano essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato davanti alla chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti, come avviene nella fattispecie in cui la parte orientale non cattolica desidera celebrare il matrimonio con una parte cattolica.

## 20. Matrimonio di ortodossi

Il matrimonio di due orientali acattolici non può essere celebrato canonicamente, poiché la legge canonica obbliga solo i battezzati cattolici e coloro che sono stati accolti nella chiesa cattolica (cf. *CIC* can. 11 e *CCEO* can. 1490).

In caso di necessità, il *CCEO* can. 833, § 1 stabilisce:

Il gerarca del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani di qualche chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio.

Questa norma manca nel *CIC*.

Il legislatore supremo, attraverso il motu proprio *De concordia*, ha aggiunto un nuovo § 3 al *CIC* can. 1116 che adesso così recita:

In aggiunta a quanto stabilito dal § 1, nn. 1 e 2, l'ordinario del luogo può conferire a qualunque sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani delle chiese orientali che non hanno piena comunione con la chiesa cattolica se spontaneamente lo chiedono, e purché nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Il medesimo sacerdote, tuttavia con la necessaria prudenza, informi della cosa l'autorità competente della chiesa non cattolica interessata.

Questa benedizione differisce dalla forma canonica, perché il matrimonio di due ortodossi non può essere celebrato nella chiesa cattolica secondo la forma canonica, in quanto né l'ordinario del luogo né il parroco cattolico sono competenti. La chiesa cattolica rispetta, in tale ambito, la giurisdizione dell'autorità della chiesa orientale non cattolica cui appartengono i nubendi. Pertanto, per poter conferire la benedizione è necessario che tale chiesa riconosca la validità di quel matrimonio. Spetta alla chiesa non cattolica provvedere che esso sia registrato e ottenga gli effetti civili<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Cf. L. LORUSSO – L. SABBARESE, *Sposarsi in chiesa. Il diritto matrimoniale in Oriente e in Occidente*, Bologna 2018.

## 21. Accoglienza nella piena comunione cattolica

Principio generale è quanto contenuto nel *DE 99*: diritto, per ragioni di coscienza, di qualsiasi battezzato di entrare in piena comunione con la chiesa cattolica. La richiesta va fatta per iscritto dal battezzato acattolico e presentata alla curia diocesana corrispondente con la certificazione del battesimo ricevuto. La chiesa cattolica, posto che si tratta di un'attività non propriamente ecumenica, preparerà personalmente il candidato sul significato della sua decisione.

Il *Vademecum ecumenico 37* affronta, credo per la prima volta in un documento vaticano, il *cambiamento di affiliazione ecclesiale*, visto come sfida e opportunità ecumenica. Dopo aver affermato che ciò è diverso dall'attività ecumenica, esorta, se possibile, a concordare un «codice di comportamento» con altre comunità cristiane, specialmente, quando si tratta di chierico.

Certamente, nell'attesa della restaurazione della piena comunione, la chiesa cattolica non può rifiutare la domanda libera e spontanea di quei cristiani acattolici, che mossi dalla grazia dello Spirito Santo convengono all'unità cattolica (cf. *OE 25*; *UR 4*), cioè vengono congiunti a Cristo mediante la chiesa cattolica con i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico; ma la chiesa cattolica deve evitare, da parte sua, ogni forma di proselitismo.

Il *CCEO can. 896* afferma:

A coloro che sono stati battezzati nelle chiese o comunità ecclesiali acattoliche e che chiedono spontaneamente di convenire alla piena comunione con la chiesa cattolica, sia che si tratti di singoli sia di gruppi, non si imponga altro peso fuorché le cose necessarie.

Se il battezzato è ortodosso, «dev'essere accolto nella chiesa cattolica con la sola professione della fede cattolica, premettendo una preparazione dottrinale e spirituale adeguata alla condizione di ciascuno» (*CCEO can. 897*).

La validità del battesimo amministrato nelle differenti chiese orientali acattoliche non è messa in dubbio. Solo in casi particolari bisogna esaminare la materia, la formula, l'intenzione del battezzato adulto e del ministro che ha battezzato (cf. *DE 99*).

A quale chiesa saranno ascritti questi fedeli? La risposta si ha con *OE 4* ripreso dal *CCEO*:

I battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la chiesa cattolica conservino il proprio rito, lo rispettino e, nella misura delle proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla chiesa *sui iuris* del medesimo rito, salvo il diritto di ricorrere alla Sede apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni (can. 35).

Pur non essendoci canone equivalente nel *CIC*, trattandosi di norma conciliare, vale anche per la chiesa latina.

Nella chiesa latina, spetta al vescovo diocesano o al suo delegato ammettere una persona nella piena comunione della chiesa cattolica (cf. *CIC* can. 883, 2°).

Se si tratta di un minore di 14 anni, occorre il consenso dei genitori; se dall'accoglienza si prevedono gravi disagi per la chiesa o per lo stesso, l'accoglienza è rimandata, salvo in caso di pericolo di morte imminente (cf. *CCEO* can. 900).

Prima di accogliere il candidato, si valutano le ragioni dell'istanza, aiutando eventualmente a purificarle, al fine di evitare motivazioni inadeguate. Tali possono essere, per esempio, motivi meramente sentimentali, interessi umani, concezioni erranee sul cattolicesimo e sull'unità dei cristiani, litigi con la comunità di origine. L'eventuale situazione matrimoniale irregolare dovrà essere chiarita prima dell'ammissione. Inoltre, l'autorità competente dovrà registrare l'ammissione in un libro speciale, nel quale sarà anche annotato il giorno e il luogo del battesimo<sup>30</sup>.

Non necessita essere ricevuto nella chiesa cattolica il cattolico che per causa di estrema necessità (ad esempio durante il regime comunista) ha ricevuto il battesimo nella chiesa ortodossa.

## 22. Ammissione di un ortodosso in un Istituto di vita consacrata

Non è raro il caso di un fedele ortodosso che, dopo un'esperienza spirituale in un Monastero o Istituto religioso cattolico, desidera essere ammesso al noviziato e alla professione.

Il *CCEO*, can. 450, 1°, stabilisce che non possono essere ammessi validamente al noviziato gli acattolici. La norma è stata giudicata necessaria in modo particolare per chiarezza verso i possibili candidati ortodossi, che forse desiderano passare qualche tempo in Istituto religioso cattolico per decidere sulla loro vocazione, i quali però non

---

<sup>30</sup> Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, Roma 1978, pp. 247-287 (*Rito dell'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono stati già validamente battezzati*); P. LA TERRA, «Note sul procedimento di ammissione alla piena comunione della chiesa cattolica e sulla trascrizione dell'atto in un "libro speciale"», in L. SABBARESE - L. LORUSSO (a cura di), *Oriente e occidente respiro a due polmoni*, Studia Canonica 67(2014), pp. 65-94.

possono essere ammessi canonicamente al noviziato, prima di diventare cattolici<sup>31</sup>.

La dimensione ecclesiologica della vita religiosa e monastica richiede in coloro che l'abbracciano che siano nella piena comunione con la chiesa cattolica e con il suo capo, il romano pontefice. È ovvio che i non cattolici non possono essere soggetti al romano pontefice come loro supremo superiore e obbligati a mettersi ai suoi ordini anche in forza del voto di obbedienza.

Non ci può essere una dispensa affinché un battezzato acattolico, pur rimanendo acattolico, possa essere validamente ammesso al noviziato in un istituto religioso cattolico, perché l'ingresso nella vita religiosa richiede la piena comunione nella chiesa cattolica. Non si tratta di una norma «anti-ecumenica», ma di coerenza ecclesiologica. Questa norma manca nel *CIC*, ma vale anche per la chiesa latina *ex natura rei*.

Il documento *Vademecum ecumenico 23* è dedicato a *Il contributo della vita consacrata all'unità dei cristiani*. Gli istituti religiosi possono essere luoghi privilegiati di ospitalità ecumenica. Su questo argomento basta rivedere i nn. 100 e 101 dell'esortazione apostolica *Vita consecrata* del 25 marzo 1996, sull'impegno dei religiosi per il servizio dell'unità dei cristiani<sup>32</sup>. Il *Vademecum ecumenico* conclude questo paragrafo ricordando che alcune comunità fondate di recente a volte includono, come membri, cristiani di tradizioni diverse. E qui ci sarebbe tanto da dire sulla validità di queste ammissioni e professioni di voti pubblici<sup>33</sup>.

### 23. Altre celebrazioni

Per le esequie ecclesiastiche ci si attiene alla normativa canonica contenuta nel *CIC* can. 1183, § 3 (cf. *CCEO* can. 876), nonché il *DE* 120. Il Codice richiede le seguenti condizioni: volontà positiva; mancanza di ministro proprio; giudizio dell'autorità ecclesiastica. Se i defunti prima della loro morte non hanno espresso la loro volontà, si terrà presente quella dei familiari. L'autorità ecclesiastica valuterà prudentemente le circostanze e il bene spirituale delle anime.

---

<sup>31</sup> Cf. *Nuntia* 16(1983), 38, can. 38.

<sup>32</sup> GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica postsinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, in *EV* 15/434-775: 739-743.

<sup>33</sup> L. LORUSSO, *Presentazione del Vademecum ecumenico per i Vescovi*, in *Servizio Informazioni Chiese Orientali* 74-75(2019-2020), pp. 465-479.

Le benedizioni, conformemente alla natura e all'oggetto delle benedizioni, possono essere date anche ai fedeli orientali acattolici, secondo quanto stabilito dal *CIC* can. 1170 e dal *DE* 121.

## 24. Casi particolari

Se una parrocchia cattolica è frequentata stabilmente da fedeli orientali non cattolici, a giudizio dell'ordinario questi possono essere invitati come osservatori al consiglio pastorale parrocchiale (cf. *Vademecum CEI* 73).

A giudizio del parroco, i fedeli orientali ortodossi possono partecipare alla catechesi impartita nelle istituzioni cattoliche, se essi non hanno propri mezzi di formazione cristiana e lo chiedono spontaneamente. Tuttavia dovranno essere consapevoli che il contenuto di quelle lezioni sarà la dottrina cattolica. In ogni caso, i catechisti che seguono anche fedeli orientali non cattolici si sforzino di conoscere le posizioni dottrinali della chiesa a cui essi appartengono, per poter rispondere alle eventuali domande di chiarimento. La presentazione leale e corretta di tali posizioni aiuterà i cattolici ad approfondire la loro fede e li metterà nella condizione di conoscere meglio e di stimare gli altri cristiani, favorendo in tal modo il cammino comune verso la piena unità, nella verità (cf. *Vademecum CEI* 74).

Nelle scuole e istituzioni cattoliche si deve fare ogni sforzo per rispettare la fede e la coscienza degli studenti o dei docenti che appartengono ad altre chiese o comunità ecclesiali. In conformità con gli statuti loro propri e approvati, le autorità di dette scuole e istituzioni dovrebbero vigilare a che i ministri ordinati delle altre comunità possano esercitare senza alcuna difficoltà il servizio spirituale e sacramentale per i loro fedeli che frequentano tali scuole o istituzioni. Per quanto le circostanze lo consentano, con il permesso del vescovo diocesano, tali opportunità possono essere offerte in locali appartenenti ai cattolici, ivi compresa una chiesa o una cappella (*DE* 141).

Negli ospedali, nelle case per persone anziane e nelle istituzioni analoghe dirette da cattolici, le autorità devono darsi premura di avvertire i sacerdoti e i ministri delle altre comunità cristiane della presenza dei loro fedeli e agevolarli perché possano far visita a dette persone e portar loro un aiuto spirituale e sacramentale in condizioni degne e decorose, anche con l'uso della cappella (*DE* 142).

Si raccomandano altre iniziative congiunte, come la reciproca comunicazione di informazioni (*DE* 163-165), la partecipazione a orga-

nismi ecumenici (DE 166-171), l'adozione di preghiere e canti comuni (DE 187) e, in genere, lo studio degli accordi ecumenici raggiunti (DE 172-182).

## 25. Conclusione

Finché l'unità che Cristo vuole per la sua chiesa non sarà pienamente realizzata, la sollecitudine di ristabilire l'unità di tutti quanti i cristiani spetta all'intera chiesa: tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i pastori della chiesa, devono pregare il Signore per questa desiderata pienezza di unità della chiesa e darsi da fare partecipando ingegnosamente all'attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo. Svolgendo l'attività ecumenica, specialmente con un dialogo aperto e fiducioso e mediante iniziative comuni con gli altri cristiani, si deve conservare la dovuta prudenza, evitando i pericoli di un falso irenismo, dell'indifferentismo e dello zelo eccessivo.

È desiderabile che, quando i fedeli cristiani acattolici sono nella necessità, ci sia da parte dei fedeli e pastori cattolici la massima disponibilità di accoglienza, osservate le norme sulla comunicazione nelle cose sacre. Inoltre, sono auspicabili le iniziative in cui si può cooperare con altri cristiani, come per esempio le opere di carità, di giustizia sociale, la difesa della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, la promozione della pace, le date commemorative della patria, le feste nazionali.



*Accoglienza da parte dei ministri cattolici degli orientali acattolici che non usufruiscono della cura pastorale ordinaria, tenendo presenti il decreto conciliare Unitatis redintegratio, il Direttorio ecumenico del 1993, il Codex Iuris Canonici del 1983, il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium del 1990, il Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie cattoliche verso gli Orientali non cattolici del 2010 e Il Vescovo e l'unità dei cristiani: vademecum ecumenico del 2020. Dopo le indicazioni generali, si passa all'accoglienza di coloro che chiedono il battesimo per i loro figli, la crismazione, l'eucaristia, la penitenza, l'unzione degli infermi, il matrimonio. Si conclude con l'accoglienza nella piena comunione con la chiesa cattolica.*



*Reception by Catholic ministers of non-Catholic Orientals who do not benefit from ordinary pastoral care, bearing in mind the conciliar decree Unitatis redintegratio, the Ecumenical Directory of 1993, the Codex Iuris Canonici of 1983, the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium of 1990, the Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie cattoliche verso gli Orientali non cattolici of 2010 and Il Vescovo e*

*l'unità dei cristiani: vademecum ecumenico of 2020. After the general indications, we move on to welcoming those who ask for baptism for their children, chrismation, eucharist, penance, anointing of the sick, marriage. It concludes with the welcome in full communion with the catholic church.*

CHIESE ORIENTALI ACATTOLICHE – INIZIAZIONE CRISTIANA  
– PENITENZA – UNZIONE DEGLI INFERMI – MATRIMONIO –  
MATRIMONIO MISTO – ACCOGLIENZA – PIENA COMUNIONE